



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



Roma, 17 Marzo 2014

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo VI), delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **NICOLETTI Costantino**, legale rappresentante pro-tempore della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

